



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 353 del 18/04/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

38) RICORSO DELLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO LA DECISIONE DI FISSAZIONE DELLA GARA DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE ATLETICO MORENA – SPQV VELLETRI CALCIO.

Con ricorso del 11.4.2024 notificato al C.R. Lazio e ai controinteressati ASD SPQV Velletri Calcio, Atletico Morena SSD a r.l. e ASD Audace 1919, la società ASD Red Tigers 1957 impugnava il C.U. n. 338 del 10.04.2024 con cui venivano fissate la gara di play-out per il campionato Juniores Under 19 Regionale "A" – Girone C escludendo la ricorrente, chiedendo altresì sospensione cautelare.

Essa deduceva che con il C.U. n. 56 del 14.09.2023 il C.R. Lazio aveva stabilito i criteri per determinare le posizioni in classifica del campionato suindicato in caso di parità di punteggio e cioè, in ordine di precedenza: maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; miglior differenza reti negli incontri diretti; miglior differenza reti nell'intero campionato; maggior numero di reti attive nell'intero campionato; miglior posizione nella classifica del premio disciplina; sorteggio (c.d. classifica avulsa).

La ricorrente rilevava inoltre che il predetto comunicato ufficiale aveva altresì stabilito i criteri per la retrocessione delle ultime tre squadre classificate al campionato inferiore; in particolare, era prevista la retrocessione diretta dell'ultima squadra classificata (la 14^a) con una gara di spareggio in campo neutro in caso di parità di due squadre all'ultimo posto ex art. 51 NOIF. Le altre due squadre retrocesse sarebbero state invece selezionate da gare di play-out ad eliminazione diretta fra le classificate 10^a e 13^a e fra le classificate 11^a e 12^a con retrocessione delle sconfitte. Tuttavia, qualora il distacco tra le due contendenti abbinato fosse stato superiore agli 8 punti in classifica, la partita di play-out non avrebbe avuto luogo, con retrocessione diretta della squadra classificatasi nella posizione inferiore.

All'esito del campionato regolare, la classifica finale era la seguente: 10^a posizione Audace 1919 con 32 punti; 11^a posizione Atletico Morena con 27 punti; 12^a posizione Spqv Velletri Calcio con 22 punti; 13^a posizione Red Tiger 1957 con 22 punti; 14^a posizione Pro Calcio Cecchina con 14 punti. Ciò, secondo la ricorrente, avrebbe determinato che in base alle previsioni del C.U. n. 56 del 14.09.2023 sia stata illegittimamente fissata la sola partita di play-out tra Atletico Morena SSDarl e SPQV Velletri Calcio con automatica retrocessione dei Red Tiger 1957 perché distante più di otto punti dalla Audace 1919.

Secondo la prospettazione della Red Tigers 1957, invece, bisognava svolgere preventivamente uno spareggio tra Red Tiger 1957 e SPQV Velletri Calcio al fine di individuare la squadra che avrebbe dovuto partecipare alla gara di play-out con l'Atletico Morena SSDarl perché in difetto vi sarebbe una retrocessione diretta tra una delle due squadre a pari punti in violazione dell'art. 51 NOIF che prescrive la necessità di uno spareggio per determinare la retrocessione diretta.

All'udienza del 18 aprile 2024 tenutasi in modalità a distanza era presente l'avv. Alessandro Bianchini per la società ricorrente il quale illustrava il proprio ricorso e riportandosi a esso ne richiedeva l'accoglimento, rilevando come il C.R. Lazio non poteva prevedere la parità di due squadre a distanza entrambe di otto punti dalla 10^a posizione e quindi normare lo specifico caso.

Era altresì presente per il C.R. Lazio il consigliere Roberto Avantaggiato, il quale deduceva la validità del C.U. oggi impugnato nonché di quello presupposto, pienamente rispettoso dell'art. 51 NOIF nonché della regolarità della classifica finale.

Era infine presente per l'Audace 1919 il sig. Claudio Pelle il quale sottolineava di avere il 10° posto in classifica con una distanza di oltre otto punti dalla 12^a e 13^a classificata, tale da escludere comunque la sua partecipazione alla gara di play-out.

Preliminarmente questo Tribunale Federale Territoriale deve affermare la propria competenza nel decidere il ricorso in oggetto. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Federale d'Appello (cfr. da ultimo Sez. IV, decisione n. 42 s.s. 2022/23, ma anche Sez. I, decisioni nn. 51 e 29 s.s. 2020/21), ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 138 C.G.S., spetta al Tribunale Federale Territoriale la competenza a decidere sui ricorsi avverso le delibere inerenti ai campionati e alle altre competizioni organizzati dai Comitati Regionali; in tali casi il ricorso deve essere introdotto secondo le previsioni di cui all'art. 86 C.G.S. applicabile per analogia.

Stante l'intervenuto rinvio della gara di play-out del Campionato Regionale Under 19, girone C in attesa delle determinazioni degli Organi della Giustizia Sportiva, disposto dal C.R. Lazio con C.U. n. 341 del 12.04.2024, la domanda di sospensione deve essere ritenersi superata per sopravvenuta assenza delle esigenze cautelari.

Ciò detto risulta che il ricorso presentato sia inammissibile e infondato e pertanto da rigettare.

A ben vedere, infatti, la classifica finale del campionato Juniores Under 19 Regionale "A" – Girone C, è stata correttamente stilata in base alle disposizioni del C.U. n. 56 del 14.09.2023 che stabiliva le modalità di organizzazione e il regolamento di detto campionato.

Esso prevede, infatti, che la classifica sia redatta – in caso di parità di punteggio – in base alla c.d. classifica avulsa e così vengono individuati sia le prime quattro squadre destinate a competere nei play-off con le otto squadre degli altri due gironi, sia le quattro squadre (dalla 10^a alla 13^a posizione) destinate allo svolgimento dei play-out. È, invece, stabilito, nel solo caso di parità di punteggio per la 14^a posizione, di effettuare lo spareggio tra le squadre che debbano retrocedere direttamente.

È altresì previsto, come ricordato anche dalla ricorrente, che "Non si darà corso alla/e gara/e di play-out, se tra le due contendenti di ciascun abbinamento risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica".

In perfetta applicazione del regolamento della competizione, quindi, il C.U. impugnato ha escluso la ASD Red Tigers 1957 dalla gara dei play-out.

La ricorrente, nell'impugnare proprio tale esclusione, eccepisce invero l'illegittimità della previsione del regolamento della competizione nella parte in cui non prevede che si sarebbe dovuto procedere allo spareggio tra le squadre ammesse ai play-out in caso di parità tra loro qualora vi fosse un divario superiore a 8 punti con la contendente più alta in classifica, perché in sostanza si sarebbe trattato di una forma di retrocessione diretta.

Orbene, è evidente che tali doglianze avrebbero dovuto esser proposte impugnando tempestivamente il C.U. n. 56 del 14.09.2023 che ha stabilito il regolamento della competizione,

nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 86 C.G.S.. La ricorrente, invece, le avanza solo oggi, quando l'applicazione delle regole a suo tempo accettate e non impugnate ha determinato la sua retrocessione.

La domanda oggi proposta, quindi, deve considerarsi tardiva per inammissibilità e di conseguenza la pretesa impugnazione della fissazione della gara di play-out tra Atletico Morena SSDarl e SPQV Velletri Calcio di cui al C.U. n. 338 del 10.04.2024 è da rigettare, non avendo la ricorrente impugnato il precedente atto con cui è stato stabilito il regolamento della competizione.

In ogni caso le doglianze sono infondate anche nel merito. A ben vedere, infatti, le previsioni del C.U. n. 56 del 14.09.2023 sono assolutamente conformi alle previsioni dell'art. 51 NOIF.

Tale articolo prevede, al comma 6 che nei campionati organizzati dalla LND, in caso di parità di punteggio, la gara di spareggio tra due squadre è da effettuarsi solo quando si assegni il titolo sportivo in competizione ovvero qualora si determini la squadra che retrocede direttamente. Per quanto attiene l'individuazione delle squadre che hanno titolo di partecipare ai play-off o ai play-out, invece, si tiene conto della classifica avulsa e non si procede allo spareggio.

La classifica finale, che ha assegnato alla ricorrente Red Tiger 1957 la 13^a posizione, è quindi assolutamente corretta e ha garantito a detta società la possibilità di accedere ai play-out con la squadra classificatasi in 10^a posizione. Detta gara, tuttavia, non si è tenuta perché il regolamento della competizione, volto a salvaguardare il merito sportivo e deciso dall'organizzatore C.R. Lazio nell'ambito delle proprie competenze federali, esclude lo svolgimento della gara quando la differenza tra le due contendenti è più di otto punti. Previsione invece non inserita nel caso dei play-off perché svolti con le prime quattro classificate negli altri gironi e, quindi, in presenza di abbinamenti conseguenti a posizionamenti con classifiche disomogenee, diversamente dal caso portato all'attenzione del Tribunale.

Il paragone effettuato dalla ricorrente con il regolamento delle gare dei play-out del Dipartimento Interregionale della LND per la serie D risulta assolutamente fuorviante perché si tratta di autonoma decisione di altro organismo federale che, al pari del C.R. Lazio, è dotato della più ampia indipendenza nella gestione dei campionati di propria competenza, nei limiti delle regole federali.

Peraltro, si tratta di normativa posta all'inizio della competizione e non dopo la fine della stagione regolare: ciò avrebbe dovuto rendere chiaro anche alla società ricorrente che la rivisitazione postuma delle regole – oggi sostanzialmente richiesta – sarebbe a detrimento delle altre partecipanti che le hanno rispettate e che su di esse hanno fatto conto, in violazione dei principi sportivi che informano l'ordinamento e l'attività federale.

È quindi evidente la temerarietà dell'odierno ricorso, con la società Red Tiger 1957 che sostiene l'illegittimità del regolamento della competizione dopo averlo accettato – perché non impugnato – solo al termine del campionato e a scapito delle altre partecipanti.

Vista l'avventatezza delle domande, unita alla loro manifesta infondatezza e inammissibilità, che hanno peraltro obbligato un rinvio delle gare di campionato, questo Giudice Federale ritiene di dover applicare il disposto dell'art. 55 C.G.S., condannando la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del C.R. Lazio nonché dei controinteressati nelle misure indicate nel dispositivo, quantificate tenuto conto della condotta processuale ma anche dell'ambito dilettantistico in cui si verte.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il ricorso e di condannare la società ASD Red Tigers 1957 al pagamento delle spese ex art. 56 C.G.S. per € 500,00 ciascuno in favore del Comitato Regionale Lazio e della società ASD Audace 1919.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

39) RICORSO DELLA SOCIETÀ FIUMICINO S.C. 1926, AVVERSO LA DECISIONE DI FISSAZIONE DELLA GARA DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE FIUMICINO S.C. 1926 – ARANOVA.

Con ricorso del 12.4.2024 notificato al C.R. Lazio e alla contro interessata ASD Aranova, la società ASD Fiumicino S.C. 1926 impugnava il C.U. n. 338 del 10.04.2024 con cui venivano fissate le gare di play-out per il campionato Juniores Under 19 Regionale "A" – Girone A.

Essa deduceva che, all'esito del campionato regolare, la classifica di detto campionato era la seguente: 10^a posizione Tor Sapienza S.r.l. con 24 punti; 11^a posizione ASD Fiumicino S.C. 1926 con 24 punti; 12^a posizione Aranova con 23 punti; 13^a posizione Montello Calcio 3Tabernae con 22 punti; 14^a posizione Real Testaccio con 18 punti.

Stante la parità di punteggio tra le società Tor Sapienza e Fiumicino S.C. 1926, entrambe ammesse ai play-out, secondo la ricorrente sarebbe stato necessario provvedere a una gara di spareggio ai sensi dell'art. 51 NOIF – il cui spirito prevede l'effettuazione di spareggi in caso di parità – così da consentire una miglior posizione in caso di sconfitta nei play-out al fine di un eventuale ripescaggio.

All'udienza del 18 aprile 2024 tenutasi in modalità a distanza nessuno compariva per i ricorrenti mentre era presente per il C.R. Lazio il consigliere Roberto Avantaggiato, il quale deduceva la validità del C.U. oggi impugnato nonché di quello presupposto, pienamente rispettoso dell'art. 51 NOIF nonché della regolarità della classifica finale.

Preliminarmente questo Tribunale Federale Territoriale deve affermare la propria competenza nel decidere il ricorso in oggetto. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza della Corte Federale d'Appello (cfr. da ultimo Sez. IV, decisione n. 42 s.s. 2022/23, ma anche Sez. I, decisioni nn. 51 e 29 s.s. 2020/21), ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 138 C.G.S., spetta al Tribunale Federale Territoriale la competenza a decidere sui ricorsi avverso le delibere inerenti ai campionati e alle altre competizioni organizzati dai Comitati Regionali; in tali casi il ricorso deve essere introdotto secondo le previsioni di cui all'art. 86 C.G.S. applicabile per analogia.

Bisogna altresì dar atto dell'intervenuto rinvio delle gare di play-out del Campionato Regionale Under 19, girone A in attesa delle determinazioni degli Organi della Giustizia Sportiva, disposto dal C.R. Lazio con C.U. n. 345 del 12.04.2024.

Ciò detto risulta che il ricorso presentato sia inammissibile e infondato e pertanto da rigettare.

A ben vedere, infatti, la classifica finale del campionato Juniores Under 19 Regionale "A" – Girone A, è stata correttamente stilata in base alle disposizioni del C.U. n. 56 del 14.09.2023 che stabiliva le modalità di organizzazione e il regolamento di detto campionato.

Esso prevede che la classifica sia redatta – in caso di parità di punteggio – in base ai seguenti criteri: maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; miglior differenza reti negli incontri diretti; miglior differenza reti nell'intero campionato; maggior numero di reti attive nell'intero campionato; migliore posizione nella classifica del premio disciplina; sorteggio (c.d. classifica avulsa); così vengono individuate sia le prime quattro squadre destinate a competere nei play-off insieme alle otto squadre degli altri due gironi, sia le quattro squadre (dalla 10^a alla 13^a posizione) destinate allo svolgimento dei play-out. È, invece, stabilito, nel solo caso di parità di punteggio per la 14^a posizione, di effettuare lo spareggio tra le squadre che debbano retrocedere direttamente.

In perfetta applicazione del regolamento della competizione, quindi, il C.U. impugnato ha assegnato alla ricorrente la 11^a posizione, disponendo l'effettuazione della gara di play-out con la società Aranova quale 12^a classificata, mentre la squadra arrivata in 10^a posizione (Tor Sapienza) avrebbe incontrato quella giunta in 13^a posizione (Montello Calcio 3Tabernae).

La ricorrente, nell'impugnare tale decisione, eccepisce invero l'illegittimità della previsione del regolamento della competizione nella parte in cui non prevede che si sarebbe dovuto procedere allo spareggio tra le squadre ammesse ai play-out in caso di parità tra loro perché rilevante ai fini di eventuali ripescaggi in caso di sconfitta nei play-out.

Orbene, è evidente che tali doglianze avrebbero dovute esser proposte impugnando tempestivamente il C.U. n. 56 del 14.09.2023 che ha stabilito il regolamento della competizione, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 86 C.G.S..

La ricorrente, invece, le avanza solo oggi, quando l'applicazione delle regole a suo tempo accettate e non impugnate ha determinato una sua posizione svantaggiosa in classifica.

La domanda oggi proposta, quindi, deve considerarsi tardiva per inammissibilità e di conseguenza la pretesa impugnazione della fissazione delle gare di play-out tra Fiumicino S.C. 1926 S.C. / Aranova e Tor Sapienza S.r.l. / Montello Calcio 3Tabernae di cui al C.U. n. 338 del 10.04.2024 è da rigettare, non avendo la ricorrente impugnato il precedente atto con cui veniva fissato il regolamento della competizione.

In ogni caso le doglianze sono infondate anche nel merito. A ben vedere, infatti, le previsioni del C.U. n. 56 del 14.09.2023 sono assolutamente conformi alle previsioni dell'art. 51 NOIF di cui la ricorrente invoca l'applicazione.

Tale articolo prevede, al comma 6, che nei campionati organizzati dalla LND, in caso di parità di punteggio, la gara di spareggio tra due squadre è da effettuarsi solo quando si assegni il titolo sportivo in competizione ovvero qualora si determini la squadra che retrocede direttamente. Per quanto attiene l'individuazione delle squadre che hanno titolo di partecipare ai play-off o ai play-out, invece, si tiene conto della classifica avulsa e non si procede allo spareggio.

Le doglianze della ricorrente, risultano quindi essere manifestamente infondate. Esse sono tuttavia anche temerarie perché mirando a una rivisitazione postuma delle regole – oggi sostanzialmente richiesta – sarebbe a detrimento delle altre partecipanti che le hanno rispettate e che su di esse hanno fatto conto, in violazione dei principi sportivi che informano l'ordinamento e l'attività federale.

È quindi evidente l'avventatezza dell'odierno ricorso, con la società Fiumicino S.C. 1926 S.C. che sostiene l'illegittimità del regolamento della competizione dopo averlo accettato – perché non impugnato – solo al termine del campionato e a scapito delle altre partecipanti.

Vista la temerarietà delle domande, unita alla loro manifesta infondatezza e inammissibilità, che hanno peraltro obbligato un rinvio delle gare di campionato, questo Giudice Federale ritiene di dover applicare il disposto dell'art. 55 C.G.S., condannando la ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del C.R. Lazio nonché della contro interessata nelle misure indicate nel dispositivo, quantificate tenuto conto della condotta processuale ma anche dell'ambito dilettantistico in cui si verte.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il ricorso e di condannare la società ASD Fiumicino S.C. 1926 al pagamento delle spese ex art. 56 C.G.S. per € 500,00 in favore del Comitato Regionale Lazio.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 18 aprile 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli